

Art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/05/2018

Dal 2018 nelle risorse stabili confluisce annualmente un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del medesimo CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

Riteniamo che il riferimento "al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi", ai fini del calcolo "a regime" dal 2018 (incremento stabile), debba intendersi riferito alla situazione del personale al momento dell'applicazione del contratto (maggio 2018), tenendo conto che i differenziali tra le posizioni economiche variano negli importi nel corso dei primi mesi dell'anno 2018 (v. tabella A e C: fino a febbraio, marzo e da aprile).

ESEMPIO (dipendente in posizione economica C.4, in servizio il 22/05/2018):

Ricavando i dati dalla tabella A e C - CCNL 21/05/2018 – incrementi mensili dello stipendio tabellare (x 13 mensilità), riteniamo che il calcolo risulti essere in seguente:

➤ Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2018:

Incremento posizione economica C.4 = $23,40 * 2 = 46,80$

Incremento posizione iniziale C.1 = $21,50 * 2 = 43,00$

Differenza = 46,80 – 43,00 = 3,80

➤ Dal 1° al 31 marzo 2018:

Incremento posizione economica C.4 = 67,30

Incremento posizione iniziale C.1 = 62,00

Differenza = 67,30 – 62,00 = 5,30

➤ Dal 1° aprile al 31 dicembre 2018:

Incremento posizione economica C.4 = $67,30 + 13,20$ (quota IVC) = $80,50 * 10 = 805,00$

Incremento posizione iniziale C.1 = $62,00 + 12,16$ (quota IVC) = $74,16 * 10 = 741,60$

Differenza = $805,00 - 741,60 = 63,40$

Differenziale totale da inserire nel fondo = 3,80 + 5,30 + 63,40 = 72,50

Nella dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21/05/2018 viene precisato che tale incremento, essendo finanziato con risorse definite al livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti (ovvero al limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017).